

C. 4127-*bis* Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019**

**Emendamenti 9.82, 21.092,
35.060, 59.165, 86.07, Tab 2.7
del Governo**

4

21 novembre 2016

All'art. 9 sono effettuate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, dopo le parole "alle radioaudizioni", sono aggiunte le seguenti: "*nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti*".
- b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*2. Nell'articolo 3, comma 1, punto 1), della Legge n. 907 del 17 luglio 1942, dopo le parole "La concessione" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti*".

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2017: -1.520.000;

2018: -1.520.000;

2019: -1.520.000.

Il Govern
 J. J. B. B.

Relazione illustrativa

Attraverso la soppressione del canone previsto dalla norma proposta, si intende eliminare l'obbligo del pagamento del canone che le imprese italiane corrispondono all'Erario sotto forma di tributo e/o corrispettivo per l'estrazione del sale dai giacimenti, estrazione finalizzata all'impiego del sale come materia prima in diversi processi produttivi.

L'attività mineraria svolta in Italia resta comunque soggetta ad altre forme di tributo, quali il diritto proporzionale (euro/ettaro), corrisposto in base al DLgs.112/98, art.34, comma 5 (cosiddetta Legge Bassanini) alle Regioni e non più all'Erario, e, in alcune Regioni, un'imposta addizionale di carattere regionale applicata sull'utilizzo di un bene demaniale. Ad esempio, in Toscana, la L.R. n°2/1971 ha istituito un tributo regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato pari al 300% del canone statale. Nel caso dell'estrazione del sale, il tributo da corrispondere alla Regione è quindi in Toscana pari al 300% del diritto proporzionale, oltre al diritto proporzionale stesso.

L'Italia è l'unica realtà europea in cui, oltre ai tributi di carattere proporzionale (diritto proporzionale) e alle eventuali imposte di carattere regionale, esiste un tributo da corrispondere per l'estrazione del sale. Il tributo, penalizzando le imprese operanti in Italia rispetto ai competitors europei, risulta di fatto lesivo del principio della concorrenza.

Relazione tecnica

La soppressione del tributo proposta con la presente norma comporta una minore entrata annua per le finanze pubbliche pari a 1,52 milioni di euro a partire dal 2017. Detta misura

1

9.82%

andrà finanziata tramite riduzione delle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente del Ministero dello sviluppo economico.

2017: -1.520.000;

2018: -1.520.000;


2019: -1.520.000.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge n. 48 del 28.2.1999 (Legge n. 48) ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato



21 NOV. 2016

9.82/



Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art.21-bis

1. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere il programma di cui trattasi più aderente alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera individua le risorse annuali effettivamente disponibili, al netto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti, di cui alle Delibere n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, provvede alla loro revoca e, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti, anche di variante, assegna fino al 50 per cento di tali risorse, in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A.. Un importo non superiore a 100 mila euro a valere sulle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico complessivo del Programma è destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione di apposite verifiche presso i cantieri delle opere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gi. M. B.

21.032%



Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 35bis

1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

Da JL BM

Relazione illustrativa

Con riferimento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, la modifica introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - che attribuisce dal 2016 all'INPS le risorse per gli incentivi connessi alle assunzioni dei disabili dell'anno in corso - lascia prive di incentivi le assunzioni dell'anno 2015: in precedenza, infatti, il Fondo era ripartito alle Regioni per incentivare le assunzioni dell'anno precedente. Si propone, pertanto, di permettere il riutilizzo dei residui da parte regionale, che consentirebbe di ovviare a questo problema, perlomeno nelle Regioni in cui si sono accertati residui di bilancio. Occorre considerare, poi, che norma previgente consentiva già alle Regioni l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse non impegnate in quelli precedenti.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a rendere possibile l'utilizzo da parte delle regioni dei residui accertati in bilancio per incentivi connessi ai disabili assunti nel 2015.

La validità della presente relazione tecnica è attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 del 2009.

§

POSITIVO

FIRMATO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV. 2016

35.060



AC 4127-bis

All'articolo 59, dopo il comma 13 , inserire il seguente:

" 13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10".

P. JLR4

59.165%



Relazione illustrativa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 469 e 470 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) i criteri per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale sono stati inizialmente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle amministrazioni statali, dal comma 466 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale dPCM, infatti, tenendo conto degli stanziamenti già previsti dal comma 466 per il rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali, ha stabilito che gli oneri per la contrattazione collettiva per il personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, sono determinati per il triennio 2016-2018 nella misura dello 0,4 per cento del "monte salari".

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 4, del d.d.l. AC 4127-bis (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) con apposito dPCM si dovrà provvedere ad aggiornare sia le risorse aggiuntive da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalle amministrazioni statali previsto dal comma 466 citato, sia in coerenza con tali risorse, i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016 per determinare l'ammontare delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, ivi compreso, pertanto, il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento proposto, pertanto, introducendo una specifica disposizione all'articolo 59, del d.d.l. AC 4127-bis, ha l'obiettivo di assicurare, a decorrere dalla data di adozione del dPCM che provvederà ad aggiornare i criteri già previsti dal dPCM 18 aprile 2016, che agli oneri complessivi annuali per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4 citato, si faccia fronte con una quota annuale del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, a tal fine espressamente vincolata.



7

59.165%

Relazione tecnica

L'emendamento è diretto a precisare che nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota, che sarà appositamente individuata nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all'aggiornamento del DPCM ivi indicato), per provvedere ai rinnovi contrattuali.


Dalla disposizione -non innovativa rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza in una quota vincolata del complessivo finanziamento sanitario- non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 NOV. 2016



59.165/



Proposta emendativa n. 7: Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015.

ART. 86

Dopo l'articolo 86, è inserito il seguente:

Art. 86-bis

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 83:
 - 1) al comma 1, dopo le parole "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti "dai rispettivi principi contabili";
 - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente "1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";
 - b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole "conto economico dell'esercizio" sono aggiunte le seguenti ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";
 - c) all'articolo 108:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";
 - 2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";
 - d) al comma 4 dell'articolo 109 la parola "internazionali" è sostituita dalle seguenti "adottati dall'impresa";
 - e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";
 - f) all'articolo 112:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Strumenti finanziari derivati";



- 2) il comma 1 è abrogato;
 - 3) al comma 2 le parole *“delle operazioni fuori bilancio in corso”* sono sostituite dalle seguenti *“degli strumenti finanziari derivati”*;
 - 4) al comma 3-bis: dopo le parole *“19 luglio 2002,”* sono aggiunte le seguenti *“e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”*;
 - 5) al comma 4 le parole *“le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere”* sono sostituite dalle seguenti *“gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”*;
 - 6) al comma 5 le parole *“le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere”* sono sostituite dalle seguenti *“gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio”*.
 - 7) il comma 6 è sostituito dal seguente *“6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.”*
2. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole *“conto economico dell’esercizio”* sono aggiunte le seguenti *“, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”*.
 3. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi *di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”*.
 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
 - a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
 - b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.
 5. Le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
 - a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;



- b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
- c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
- d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
- e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
9. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater*, è aggiunto il seguente "7-*quiquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRRES e dell'IRAP."
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
11. All'onere derivante dal comma 1, lettera c) pari a 18 milioni di euro per l'anno 2017, a 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenti riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.



M

Paolo Bell

86.07%

Relazione illustrativa

Con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio delle imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In sintesi, le modifiche - sia al libro V, titolo V del Codice civile sia ai bilanci consolidati di cui al decreto legislativo n. 127/1991 - concernono la composizione e la struttura del bilancio, i criteri di valutazione, l'informativa da fornire nella nota integrativa e/o nella relazione di gestione e comporteranno l'aggiornamento dei principi contabili nazionali ad opera dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Le nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci del medesimo esercizio.

In relazione agli effetti sulla determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, nell'articolo 11 del d.lgs. n. 139 del 2015 è stabilito che *"Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* (cd. clausola di invarianza finanziaria). Tale disposizione, nel prevedere la non emersione di oneri a carico della finanza pubblica, determina la gestione per i contribuenti di un doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Al fine di ridurre tale aggravio operativo e di semplificare le modalità di determinazione del reddito imponibile, nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, con le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), al comma 1 dell'articolo 83 del TUIR si introducono per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio ai sensi delle disposizioni del codice civile (di seguito, soggetti che adottano i nuovi OIC) regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, di fatto, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste nel sistema del testo unico per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

In particolare, assume rilievo ai fini dell'applicazione del norme del TUIR in tema di reddito d'impresa la rappresentazione contabile - sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale - così come regolamentata dai principi contabili nazionali. In conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano i nuovi OIC sono fiscalmente riconosciute le delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come declinato nei singoli principi contabili, aggiornati a seguito delle modifiche apportate con il citato d.lgs. n. 139 del 2015.

Come avviene per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, quindi, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), consente di dare, a titolo esemplificativo, pieno riconoscimento fiscale alla contabilizzazione delle seguenti fattispecie.

In primo luogo, trova riconoscimento il nuovo trattamento contabile delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie ed, in particolare, la qualificazione patrimoniale dell'operazione stessa in capo all'emittente. L'acquisto di azioni proprie realizza, di fatto, una restituzione dei conferimenti ai soci, con effetti in termini di riduzione del patrimonio sociale.

In secondo luogo, assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato. Tale criterio prevede, infatti,



12

86.04/.

l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo, nonché l'attualizzazione dei crediti con conseguente scorporo del valore nominale del credito/debito in parte nella voce interessi per tenere conto del fattore temporale.

Inoltre, è riconosciuta la rilevazione in bilancio dei derivati cd. incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile IRES ed IRAP.

Da ultimo, altra fattispecie la cui contabilizzazione innova le precedenti rappresentazioni di bilancio è costituita dai debiti verso soci per finanziamenti. Si tratta di rapporti di credito/debito che, di norma, non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il valore di emissione e quello di rimborso. In tali ipotesi, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la *sostanza dell'operazione o del contratto* non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In particolare, nel caso di finanziamenti infruttiferi, può verificarsi che la società controllante rilevi tale differenza ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e, coerentemente, la società controllata rilevi un incremento di patrimonio netto per lo stesso ammontare. Anche in tale ultimo caso, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale, in quanto a seguito della nuova contabilizzazione dell'operazione - che diviene sostanzialmente simmetrica anche nelle operazioni tra soggetti IAS/IFRS adopter e soggetti che adottano i nuovi OIC - vengono meno le cautele che avevano determinato il disconoscimento della stessa in capo ai soggetti IAS/IFRS adopter.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) è volto a consentire l'applicazione, in quanto compatibili, ai soggetti che adottano i nuovi OIC delle disposizioni contenute nei decreti di attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. In sostanza, il riconoscimento della diversa rappresentazione di bilancio (in termini di qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali), come già avvenuto per i soggetti IAS/IFRS adopter, è stato integrato con una serie di precetti contenuti nel Regolamento n. 48 del 1 aprile 2009 e nel decreto ministeriale dell'8 giugno 2011. In tal modo, si consente il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR (articolo 2, comma 1, Reg. n. 48/2009) ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del Reg. n. 48/2009) al fine di garantire l'applicazione simmetrica degli istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi.

L'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che adottano i nuovi OIC ha reso necessaria un'opera di razionalizzazione di alcune norme del TUIR, operata dalle lettere da b) a e) del comma 1 dell'articolo 1.

In particolare, la lettera b), coerentemente con la modifica operata dal comma 2 dell'articolo 1 alla base imponibile IRAP (*cfi. infra*), prevede che, ai fini della determinazione del ROL di cui al comma 2 dell'articolo 96 del TUIR, non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

Alla lettera c), n. 1) e 2), si modificano i commi da 1 a 3 dell'articolo 108 del TUIR. A seguito dell'adozione dei nuovi OIC, infatti, sia le spese relative a studi e ricerche sia le spese di pubblicità e di propaganda, non risultano più capitalizzabili. È stato, quindi, necessario adeguare le previsioni contenute nel TUIR che consentivano, nel presupposto che in bilancio tali spese potessero essere distribuite su più periodi d'imposta, la deducibilità in più esercizi (con un massimo di cinque).



Pertanto, è ora previsto, in via generale, che l'unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi è costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza per le quali permangono i criteri di deducibilità dettati dal comma 2 dello stesso art. 108 del TUIR.

A fini di razionalizzazione del sistema risponde anche la previsione del n. 3) della lettera c) che nel sostituire il comma 3 spostandovi disposizioni precedentemente collocate nel comma 1, primo e secondo periodo, abroga implicitamente il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 108 del TUIR, recante la deducibilità delle altre spese pluriennali non più capitalizzabili per i soggetti IAS/IFRS adopter in cinque esercizi.

La lettera d) è volta a modificare l'articolo 109 del TUIR al fine di consentire il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (si pensi, ad esempio, alle rettifiche operate a seguito dell'identificazione di un errore contabile che secondo il nuovo OIC 31 va imputata nello stato patrimoniale alla voce utili/perdite portate a nuovo).

Con la lettera e) viene integrato l'articolo 110 del TUIR, per adeguare l'ordinamento al nuovo scenario del mercato dei cambi, introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a fixing alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità. A partire dal 1° luglio 2016, infatti, i tassi di cambio dell'Euro rispetto alle altre valute forniti dalla BCE e pubblicati dalla Banca d'Italia hanno assunto un valore puramente informativo (cfr. il comunicato stampa della BCE <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151207.it.html>, e le indicazioni della stessa Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/>). In particolare, la BCE ha apertamente scoraggiato l'utilizzo di questo dato informativo nelle concrete operazioni gestionali, riservandosi di posticipare la pubblicazione del proprio cambio di riferimento, eventualmente fino alla successiva giornata lavorativa.

In considerazione di ciò, il sistema degli intermediari finanziari sta convergendo su altre piattaforme (diverse da BCE) per definire il fixing dell'euro imponendone l'adozione alle rispettive controparti. In particolare, il mercato si sta indirizzando verso il WMR - World Markets Company's/Reuters che è allineato con gli standard IOSCO (International Organization of Securities Commissions), utilizza prezzi provenienti da fonti primarie di liquidità, ha caratteristiche di trasparenza e affidabilità della metodologia di calcolo ed è regolamentato dalla FCA (Financial Conduct Authority) in UK.

In questo contesto, il mantenimento del riferimento obbligatorio al cambio BCE ai fini fiscali, oltre ad essere anacronistico, darebbe luogo ad una ingiusta penalizzazione soprattutto per le imprese che effettuano conversioni e/o coperture puntuali delle operazioni in valuta. Questi operatori, infatti, sarebbero tenuti a rideterminare i componenti reddituali sulla base di un cambio diverso rispetto a quello effettivamente utilizzato con il duplice effetto di dover gestire un doppio binario contabile e fiscale e di dover assoggettare a tassazione un imponibile scollegato dal risultato economico effettivamente conseguito. Peraltro, il riferimento ad un cambio *ad hoc* ai soli fini fiscali non appare neanche giustificato da particolari motivi di cautela, dal momento che le singole imprese non sono in grado di influire sulla dinamica del mercato internazionale dei cambi e che le relative oscillazioni del tasso di cambio effettivamente utilizzato, al pari di quelle del tasso di cambio BCE, possono dare luogo - come è ovvio - a differenziali positivi così come a differenziali negativi.

Ai fini dell'Irap si ritiene superfluo intervenire in quanto la base imponibile dovrebbe comunque desumersi per presa diretta dalle risultanze di bilancio e tenere, cioè, già conto del tasso di cambio effettivamente applicato dall'impresa.

La lettera f) modifica l'articolo 112 del TUIR, al fine di regolamentare il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. *In primis*, la rilevanza in bilancio del *fair value* dei derivati con conseguente rappresentazione contabile degli strumenti finanziari di tale specie e delle oscillazioni di valore degli stessi, ha reso necessaria la modifica della rubrica dell'articolo (prima rubricato "Operazioni fuori bilancio").



14

86.07/

Il n. 2) della lettera e) abroga il comma 1, e il n. 7) riscrive il comma 6 con la conseguenza che la nozione di derivato e di relazione di copertura "fiscali" sono derivate dal trattamento di bilancio; I numeri 3), 5) e 6) adeguano il testo, rispettivamente, dei commi 2, 4 e 5, in conseguenza della nuova rubrica dell'articolo.

Il n. 4) interviene sul comma 3-bis estendendo la deroga ivi prevista per i soggetti IAS/IFRS Adopter anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC. Per tali soggetti, quindi, in considerazione della integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati, non opera viene eliminata la previsione di un limite massimo alla deducibilità delle valutazioni negative dello strumento di copertura.

Il **comma 2 dell'articolo 1** interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si tratta di una modifica necessaria al fine di depurare le voci di conto economico A e B dagli effetti derivanti dall'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (E20 ed E21). In assenza di tale intervento, infatti, i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda rilevabili secondo i nuovi schemi di bilancio nelle citate voci avrebbero inciso sulla determinazione del valore della produzione netta.

Il **comma 3 dell'articolo 1** estende l'elisione sopra descritta a tutte quelle ipotesi in cui altre norme vigenti di natura tributaria utilizzano come parametro di riferimento i componenti positivi e/o negativi dell'articolo 2425 del codice civile (si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina sulle società di comodo o agli studi di settore). Anche in tutte queste ipotesi la previsione normativa impone, nel determinare tali componenti, di utilizzare i dati di bilancio senza tenere conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda registrati nelle voci A e B.

Il **comma 4 dell'articolo 1** individua il periodo d'imposta di decorrenza delle nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa. In particolare, con scelta analoga a quella adottata al momento dell'entrata in vigore del principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS adopter, si prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicino efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Contestualmente, si prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente.

Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare fenomeni di tassazione anomala derivante dall'applicazione di regole fiscali difformi alla medesima operazione che si protrae per più periodi d'imposta. Non si tratta, tuttavia, di tutte le operazioni interessate da una nuova modalità di rappresentazione ma, la norma fa riferimento a quelle "qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali" in modo differente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga a tali disposizioni, la norma introduce un peculiare regime transitorio per gli strumenti finanziari derivati; in tal senso:

- a) per i derivati speculativi non iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili, si prevede l'irrilevanza delle valutazioni (sia retrospettive che a regime), con la conseguente tassazione/deduzione dei relativi valori solo in sede di realizzo dello strumento;
- b) per i derivati speculativi già iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili precedenti, si prevede l'ultrattività delle disposizioni dell'art. 112 del TUIR nella versione vigente prima delle modifiche apportate con il presente provvedimento normativo.

Tale regime transitorio non trova applicazione per gli strumenti derivati di copertura iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili, per i quali anche le previgenti regole prevedevano la rilevanza fiscale del valore del derivato in simmetria al trattamento tributario della attività/passività sottostante, con evidenti effetti di compensazione. In senso analogo, sono stati esclusi dal regime transitorio i derivati di copertura non iscritti in bilancio anteriormente alla



transizione ai nuovi principi contabili, in quanto in tal caso le imprese erano tenute ad operare una "valutazione coerente" del sottostante.

Il **comma 5 dell'articolo 1** estende il periodo di imposta di decorrenza ed il regime transitorio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto, anche gli effetti reddituali delle operazioni pregresse saranno trattate sulla base delle modalità di determinazione del valore della produzione netta basate sulle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Il **comma 6 dell'articolo 1**, fermo restando il regime transitorio sopra descritto, reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali, la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC.

In particolare, alla **lettera a)** si consente di assimilare alle imputazioni a conto economico - nel rispetto del principio dell'articolo 109, comma 4, del TUIR - le rilevazioni di componenti imputati direttamente a patrimonio. Tale principio è espresso anche in materia di IRAP, alla successiva **lettera b)**; ciò al fine di evitare che si generino fenomeni di tassazione anomala a causa del mancato concorso alla determinazione della base imponibile di componenti transitati nei periodi d'imposta precedenti in voci rilevanti ai fini dell'IRAP che in sede di prima adozione subiscono una rettifica previa imputazione a patrimonio netto.

La **lettera c)** sterilizza le rettifiche dell'attivo patrimoniale derivanti dalla prima adozione dei nuovi OIC. Come già avvenuto per i soggetti IAS/IFRS *adopter* sono considerate non rilevanti, né ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di ripristino di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e l'eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. Si pensi, ad esempio, alla rettifica di voci dell'attivo di bilancio costituite da spese di ricerca precedentemente capitalizzate. In tal caso, la rettifica dell'attivo non è riconosciuta e, come espressamente previsto dalla norma, resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

Ciò, ad esempio, avviene in relazione ai costi di pubblicità che, precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 (ver. 2014), in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Tuttavia, qualora tali spese soddisfino i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento;

La medesima questione si pone per i costi di ricerca per cui il riferimento dalla relativa voce dello stato patrimoniale BI2 trattandosi di costi non più capitalizzabili. Pertanto solo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità, i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del (nuovo) OIC 24, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, vanno iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo.

Come avvenuto per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, sul piano fiscale, le rettifiche (o le riclassificazioni) dei predetti costi non assumono rilevanza e la deduzione procederà per i periodi d'imposta successivi senza soluzione di continuità rispetto alla rappresentazione contabile antecedente. Il rispetto del principio di previa imputazione è garantito dalle disposizioni indicate nella lettera a). Ad analoghe finalità risponde la **lettera d)**, con riferimento alle eliminazioni nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento già dedotti.

La successiva **lettera e)** estende le disposizioni transitorie recate dalle lettere c) e d) alla disciplina dell'IRAP.

Infine, il **comma 7 dell'articolo 1** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di successive variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Pertanto, qualora negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'OIC provveda ad aggiornare o integrare i principi contabili nazionali, le nuove modalità di rappresentazione avranno effetto sulla determinazione delle basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi ai componenti patrimoniali



e reddituali iscritti in bilancio a partire dal primo periodo d'imposta di adozione delle nuove qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali. Diversamente, le operazioni pregresse saranno segregate al precedente regime fiscale, sia ai fini dell'IRES sia ai fini della determinazione dell'IRAP.

Le medesime disposizioni si applicano anche nelle ipotesi in cui il regime fiscale dell'impresa muti per effetto di variazione dimensionali (si pensi, ad esempio, all'impresa che perde la qualifica di micro impresa).

Il **comma 8 dell'articolo 1** reca un apposito regime transitorio per le spese "fiscamente capitalizzate" dai soggetti IAS/IFRS Adopter (per effetto della previgente formulazione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 108 del TUIR) mantenendo il precedente regime fiscale.

Il **comma 9 dell'articolo 1** estende la procedura di "endorsement fiscale interno" stabilita dal comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 per i principi contabili internazionali, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa adottare, ove necessario, disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Infine, il **comma 10 dell'articolo 1** demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal Regolamento 1 aprile 2009, n. 48 e del decreto ministeriale del 8 giugno 2011, per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché delle disposizioni recate dal decreto ministeriali del 14 marzo 2012 concernente l'attuazione della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Relazione tecnica

La proposta emendativa in esame recepisce dal punto di vista fiscale le modifiche apportate al codice civile dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Il suddetto decreto legislativo, infatti, ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, riguardante i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni per alcune tipologie di imprese residenti nei Paesi membri dell'Unione europea.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai periodi amministrativi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. In generale, nella quasi totalità dei casi si adotta un pieno riconoscimento del valore civilistico anche ai fini fiscali, disciplinando esclusivamente il periodo transitorio, al fine anche di neutralizzarne gli effetti finanziari.

In particolare con specifico riferimento allo schema di norma in esame, si evidenzia quanto segue.

Il **comma 1, lettera a)** della disposizione in esame stabilisce l'applicazione, in deroga alle norme dell'art. 83 del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i soggetti che redigono il bilancio in conformità delle disposizioni del codice civile, con esclusione delle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile stesso. Conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC è il riconoscimento fiscale delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, trova riconoscimento il nuovo trattamento contabile delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie ed, in particolare, l'iscrizione delle azioni proprie non più nell'attivo patrimoniale con la costituzione di una riserva indisponibile, ma a diretta riduzione del patrimonio netto. Tale disposizione incide sulla registrazioni delle operazioni che riguardano le azioni proprie, infatti, vengono sottratte dalla rilevazione a conto economico le plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione sul mercato dei predetti titoli.

Dal punto di vista finanziario si stimano effetti trascurabili considerato che le operazioni in parola sono rare tra i contribuenti che saranno chiamati ad applicare i nuovi principi contabili e, in ogni caso, potrebbero essere compensativi tra loro.



17

86.04%

Inoltre, assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato. Il criterio del costo ammortizzato prevede l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo, nonché l'attualizzazione dei crediti con conseguente scorporo, in parte, del valore nominale del credito/debito nella voce interesse per tener conto del fattore temporale.

Dal punto di vista finanziario l'intervento potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto le limitazioni dell'art. 96 del Tuir si applicherebbero anche ai costi di transazione. Inoltre ripercussioni positive dovrebbero esserci anche ai fini IRAP in relazione all'aumento degli importi relativi agli interessi passivi. Prudenzialmente tali effetti non vengono quantificati.

Viene riconosciuta, altresì, la rilevazione in bilancio dei derivati cd. incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile IRES ed IRAP.

Il comma 1, lettera b) interviene all'articolo 96 del TUIR concernente il regime di deducibilità degli interessi passivi. L'intervento si è reso necessario in seguito all'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico ad opera del D.Lgs. n. 139/2015 (art. 6, c. 6, lett. g)) ed è volta a sterilizzare delle componenti negative e positive di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami di azienda e, quindi, a mantenerne l'irrilevanza ai fini della determinazione del ROL.

La lettera c), sempre del comma 1, disciplina, di fatto, il nuovo regime di capitalizzazione dei costi relativi a studi e ricerche e delle spese di pubblicità e propaganda. In base al nuovo dettato dell'articolo 108 tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Dal punto di vista finanziario si stima che le modifiche dovrebbero avere un impatto trascurabile in termini di gettito considerato che la fattispecie interessa solo pochi contribuenti che avrebbero capitalizzato tali tipologie di costi in maniera difforme da come sarà previsto nei nuovi principi contabili.

A fini di razionalizzazione del sistema non è più prevista la deducibilità in cinque esercizi per i soggetti IAS/IFRS adopter di alcune spese pluriennali non capitalizzabili come i costi di impianto e ampliamento.

Questa modifica comporta, in termini di gettito, una potenziale perdita di gettito di cassa derivante dalla possibilità di dedurre da subito l'intero importo dei costi in parola, salvo andare a regime al quinto anno.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi disponibili UNICO2015 società di capitali ed enti commerciali; in particolare:

- il dato relativo è presente in dichiarazione al rigo RF23, assieme tuttavia ad altre fattispecie;
- nello specifico, come indicato dalla istruzioni, *"in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3."*
- Pertanto in via prudenziale si è ipotizzato che il dato di interesse sia pari al 50% di quanto emerge con riferimento al minore tra gli importi ai rigi RF23 e RF43 colonna 3, al netto delle colonne 1 e 2, ricostruendo – per i soggetti *LAS adopter* - l'importo complessivo delle spese ed assumendo, per il primo anno, i quattro quinti delle stesse come maggiore deduzione (per gli anni successivi le maggiori deduzioni saranno pari a tre quinti, due quinti, un quinto e dopo andrà a regime);
- È emerso un importo di maggiori deduzioni nel primo anno di circa 55 milioni di euro;
- attraverso una specifica micro simulazione è emersa in seguito alla modifica una perdita di gettito IRES complessiva di competenza 2016 pari a circa -10,3 milioni di euro (-6,7 milioni di euro nel 2017 con aliquota al 24%, -4,5 milioni di euro nel 2018 etc.).



18

86.07%

Si indicano di seguito gli effetti stimati, con decorrenza 2016:

2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
-18,0	-4,1	-2,8	-0,6	1,7	0,0

in milioni di euro

Al relativo onere, si provvede mediante corrispondenti riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004. n. 307.

La lettera e) interviene all'articolo 110, comma 9, del TUIR, introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, quindi alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni rese disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Al riguardo, si precisa che già a partire dal 1° luglio 2016 i tassi di cambio dell'Euro rispetto alle altre valute forniti dalla BCE e pubblicati dalla Banca d'Italia hanno assunto un valore puramente informativo.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di un adeguamento normativo a una prassi comportamentale già diffusa.

La lettera f), capoverso a), interviene all'articolo 112 del TUIR concernente il trattamento degli strumenti finanziari derivati. In particolare si stabilisce che i derivati siano iscritti in bilancio in base al loro *fair value* e che le variazioni di *fair value* da un esercizio all'altro sono imputate a conto economico a meno che i derivati siano di copertura di *cash flow*; in tal caso, infatti, le variazioni sono rilevate in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

La misura interviene sia sui derivati di copertura sia su quelli speculativi. Relativamente ai primi non si ascrivono sostanziali effetti finanziari in quanto i maggiori o minori valori che sarebbero iscritti in bilancio con riguardo al prodotto derivato avrebbero una corrispondenza con il minor o maggior valore della posta sottostante il prodotto che ne costituisce la copertura.

Per quanto concerne i prodotti derivati speculativi occorre sottolineare che già a legislazione vigente le minusvalenze sono iscrिवibili in bilancio a determinate condizioni e ne viene riconosciuta la deducibilità ai fini fiscali.

Viene, ora, prevista l'integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati, eliminando la previsione di un limite massimo alla deducibilità delle valutazioni negative dello strumento di copertura.

Il riconoscimento fiscale dei valori civilistici potrebbe comportare effetti sia di segno positivo sia negativo, a seconda del verificarsi di un maggiore o minor valore emerso in bilancio. In considerazione del fatto che parte dei valori negativi sono stati già iscritti in bilancio e dedotti ai fini fiscali, è presumibile ritenere che l'effetto complessivo netto possa essere positivo per il bilancio dello Stato.

La misura introduce anche uno specifico regime transitorio in base al quale i valori iscritti per la prima volta in bilancio, a seguito della modifica civilistica, avranno rilevanza fiscale solo al momento dell'effettivo realizzo. In questo modo viene di fatto neutralizzato l'effetto da FTA.

I commi 2 e 3 sono norme di coordinamento necessarie in seguito all'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico ad opera del D. Lgs. n. 139/2015. Infatti il comma 2 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile Irap non occorre tener conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Mentre il successivo comma 3 applica la medesima previsione in tutti i casi in cui le norme vigenti facciano riferimento ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile.



Il comma 4 stabilisce la decorrenza delle disposizioni precedenti e prevede che le stesse sono efficaci con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Inoltre introduce un regime transitorio al fine di neutralizzare gli effetti da FTA. In particolare il secondo periodo prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Il comma 6 stabilisce le norme generali del regime transitorio derivante nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili. Le disposizioni sono necessarie anche al fine di neutralizzare gli effetti finanziari.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2002, n. 190, è
avuto esito

~~POSITIVO~~

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



21 NOV. 2016

86.07%

A.C. 4127

Emendamento alla Sezione II

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma

Sostegno all'editoria *apportare le seguenti variazioni:*

2017	2018	2019
CP: + 200.423.143	CP: + 196.437.719	CP: + 197.937.171
CS: + 200.423.143	CS: + 196.437.719	CS: +197.937.171

Conseguentemente,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno

all'editoria apportare le seguenti variazioni:


2017	2018	2019
CP: -132.552.126	CP: -130.090.509	CP: -131.624.993
CS: -132.552.126	CS: -130.090.509	CS: -131.624.993

allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Servizi di

Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, apportare le seguenti variazioni:

2017	2018	2019
CP: -67.871.017	CP: -66.347.210	CP: -66.312.178
CS: -67.871.017	CS: 66.347.210	CS: -66.312.178

IL GOVERNO



TAB 2.F/



Relazione tecnica

L'emendamento, di natura compensativa, si rende necessario al fine di dare attuazione alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 1 della suddetta legge.

In particolare, nel Fondo di nuova istituzione confluiscono le risorse distintamente indicate nel seguente prospetto:

stp	Missione	Programma	Azione	Cat. Economica	Capitolo	Denominazione	2017	2018	2019
MISE	Comunicazioni	Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	Trasferimenti correnti a imprese	3125	Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	67.871.017	66.347.210	66.312.178
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/1	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	116.699.933	114.431.779	115.845.022
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/4	Attività connesse alla diffusione di notizie italiane con servizi esteri	7.622.166	7.500.900	7.622.166
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Contributi agli investimenti ad imprese	7442	Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento	8.230.027	8.157.830	8.157.805
Totale							200.423.143	196.437.719	197.937.171

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di n. 198 del 2016, è avvenuta.



POSITIVO

NEGATIVO

Il Regionale del Fondo dello Stato



21 NOV. 2016

TAB. 2.7/.

